



Elezioni comunali

Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione

INTRODUZIONE

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Benvenuti al Corso on line per i presidenti degli Uffici di sezione. Il corso è stato realizzato dal Servizio elettorale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di fornire ai presidenti degli Uffici di sezione uno strumento formativo per agevolare il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti.

In questo modulo introduttivo vengono fornite alcune sintetiche indicazioni sul sistema elettorale comunale e sul procedimento.



The image shows a sample ballot paper with a yellow border. On the left side, there are four rows, each starting with a box labeled 'NOME E COGNOME' and a small circle. To the right of these boxes are lines for writing. On the right side of the ballot, there are several columns of text representing party lists. A large, pink, diagonal watermark with the words 'FAC SIMILE' is superimposed over the entire ballot.

**Per eleggere il
sindaco e il consiglio
comunale si vota su
un'unica scheda**

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Per eleggere sia il sindaco che il consiglio comunale si vota su un'unica scheda. Nella parte sinistra della scheda sono riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco nell'ordine determinato dal sorteggio, scritti dentro un rettangolo. Sulla destra sono riprodotti i contrassegni della o delle liste collegate ai candidati alla carica di sindaco, sempre secondo l'ordine di sorteggio. A fianco di ciascun contrassegno sono riportate due righe sulle quali l'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati alla carica di consigliere comunale.



Il numero dei consiglieri comunali da eleggere varia in base alla popolazione del Comune

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI DA ELEGGERE
sino a 1.000 abitanti	10
sino a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti non capoluogo di provincia	24
capoluogo di provincia	40

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Il numero dei consiglieri comunali da eleggere in ciascun Comune varia in base alla popolazione da un minimo di 10 a un massimo di 40.



Come si eleggono il sindaco e il consiglio comunale

- Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale

Comuni fino a 15.000 abitanti

- Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti è eletto sindaco
- Alle liste collegate con il candidato eletto sindaco è attribuita una quota maggioritaria di seggi (2/3 nei Comuni fino a 3.000 abitanti; 60% nei Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti)

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. Diversamente da quanto previsto a livello statale, ai sensi della disciplina regionale (L.R. 19/2013) la possibilità di collegamento con più di una lista è prevista anche nei Comuni fino a 15.000 abitanti.

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi è eletto sindaco. Alle liste collegate al candidato eletto sindaco sono attribuiti: i 2/3 dei seggi nei Comuni fino a 3.000 abitanti; il 60 per cento dei seggi nei Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti.



Comuni con più di 15.000 abitanti

- Nei Comuni con più di 15.000 abitanti il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti è eletto sindaco
- Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, è previsto un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati
- Alle liste collegate con il candidato eletto sindaco è attribuito (sussistendo determinate condizioni) il 60% dei seggi

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Alle liste collegate al candidato eletto sindaco è attribuito il 60 per cento dei seggi (premio di maggioranza) a condizione che: le liste collegate non abbiano già ottenuto un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi (per effetto della ripartizione proporzionale dei seggi); le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti; nessun'altra lista abbia già superato il 50 per cento dei voti.

Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, è previsto un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di elezione del sindaco al ballottaggio, il premio di maggioranza viene attribuito a condizione che le liste collegate al candidato non abbiano già ottenuto un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi e nessun'altra lista abbia già superato, nel primo turno, il 50 per cento dei voti.



Procedimento elettorale

Comprende le attività e le operazioni che consentono di eleggere il sindaco e il consiglio comunale

- Fase dell'iniziativa (decreto di convocazione dei comizi)
- Fase preparatoria (costituzione degli uffici, presentazione candidature)
- Fase della votazione
- Fase dello scrutinio
- Fase dell'attribuzione dei seggi
- Fase della proclamazione

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Mentre il sistema elettorale in senso stretto riguarda in modo specifico i meccanismi di volta in volta utilizzati per trasformare i voti in seggi, per procedimento elettorale si intendono in senso più ampio tutte le diverse attività e operazioni previste dall'ordinamento per rendere possibile il voto.

Anche nel procedimento elettorale, come in genere negli altri procedimenti, possono distinguersi più fasi (sub procedimenti), ciascuna corrispondente ad una distinta e autonoma attività.



L'Ufficio di sezione
compie le operazioni di **votazione** e di **scrutinio**,
fasi centrali del procedimento elettorale



Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

L'attività elettorale presuppone l'esistenza di un'organizzazione. L'Ufficio di sezione è un organo collegiale e temporaneo compreso nell'organizzazione elettorale.

L'ufficio di sezione compie le operazioni di votazione e di scrutinio, che nell'ambito del procedimento elettorale si collocano dopo la presentazione delle candidature e prima della proclamazione degli eletti. Si tratta delle fasi centrali, anche per importanza, dell'intero procedimento elettorale. Infatti, la votazione rappresenta la sostanza stessa (la *ratio*) del metodo elettorale in quanto con il voto l'elettore esprime la propria di scelta tra le diverse opzioni proposte; lo scrutinio è finalizzato ad accertare tale scelta, attraverso la conoscenza del contenuto delle schede di votazione.



Insediamiento dell'Ufficio di sezione



SABATO
Ore 16.00

- Autenticazione delle schede di votazione

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Il presidente dell'Ufficio di sezione si presenta il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, presso i locali del seggio per la presa in consegna dello stesso e la verifica del materiale elettorale. Anche gli altri componenti dell'Ufficio sono tenuti a presentarsi alla stessa ora del sabato, per procedere, dopo l'insediamento dell'Ufficio, insieme al presidente, alle operazioni di autenticazione delle schede di votazione.



Votazione



DOMENICA
Ore 7.00

- Si vota **domenica**
26 maggio dalle
7.00 alle **23.00**

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Si vota nella sola giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.



Scrutinio



LUNEDÌ ■ **Lunedì 27 maggio** a
Ore 14.00 partire dalle ore **14.00**


Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Le operazioni di scrutinio si svolgono il lunedì successivo al giorno di votazione, a partire dalle ore 14.00, in conseguenza del contemporaneo svolgimento con le elezioni europee.



Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Terminato lo scrutinio, sulla base dei risultati dello stesso iniziano le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale



Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Dopo la conclusione dello scrutinio, e sulla base dei risultati dello stesso, iniziano le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti. Tranne che nei Comuni con una sola sezione elettorale, dove è lo stesso Ufficio di sezione a compiere tali operazioni, negli altri Comuni l'organo competente ad assegnare i seggi e a proclamare gli eletti è l'Adunanza dei presidenti delle sezioni, composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni.